



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto in data 24/03/2022, assegnata il 1° aprile 2022, relativa a _____ – c.f.

– nata a _____ e residente ad _____
elettivamente domiciliata in _____

presso lo studio dell'avv _____

ritenuta la propria competenza territoriale avendo la medesima residenza entro il circondario del tribunale adito;

preso atto della designazione di quale gestore della crisi dell'avv. _____ altresì disponibile all'assunzione della veste di liquidatore;

atteso che

- si assume che lo stato di sovraindebitamento si sia generato per ragioni incolpevoli, essenzialmente riconducibili alle fidejussioni prestate in favore dell'ex coniuge, imprenditore;
- il patrimonio liquidabile è privo di immobili, essendo costituito da costituito da un'autovettura, nonché dal flusso finanziario costituito dallo stipendio;
- lo stipendio è già attinto da ordinanza di assegnazione in sede di definito procedimento di pignoramento presso terzi, per circa € 270,00 e, per altro verso, la ricorrente fruisce di assegno per il mantenimento dei due figli minori, pari ad € 500, così portando il reddito familiare complessivo ad € 2000,00 mensili, circa;
- la liquidazione si risolverebbe – secondo la prospettazione di parte – nella destinazione di 200 euro mensili, ritratte dall'entrata della ricorrente, previo arresto della trattenuta conseguente all'assegnazione di cui in parola, nonché nella vendita dell'autovettura, fermo restando, peraltro, che il fabbisogno s'incrementa dei costi di prededuzione (complessivamente di circa € 3600,00) e altresì nella destinazione di ogni tredicesima e quattordicesima rientrante nel periodo quadriennale di rifezionamento, così per un importo di circa € 8400 (circa € 1060 ogni mensilità aggiuntiva di tredicesima e quattordicesima);

- in sintesi, l'indebitamento della ricorrente è di circa € 107.000, incrementato dei costi di procedura fino ad € 110.558,7 e che la proposta – in disparte cespiti irrisori come i saldi dei conti correnti ed il motoveicolo privo di valore, si risolve in una trattenuta mensile di € 200,00 oltre a tredicesime e quattordicesima per la durata di un quadriennio, così per un complessivo importo di circa € 18.000, incrementato del prezzo di vendita dell'autovettura, per circa € 2.000, così conducendo ad un apporto finanziario di € 20.000 (circa) complessivi;
- l'OCC assicura non essere stati compiuti atti in frode, né vengono offerti elementi di giudizio per inferirne il passato compimento e nulla osta, anche per ragioni evidenti di economicità, alla nomina del liquidatore in persona del gestore designato dall'OCC;

considerato che

- fermo restando che la delibazione dell'insussistenza di causa imputabile per il determinarsi della situazione di sovraindebitamento, ai fini del conseguimento del beneficio d'esdebitazione è devoluta a momento successivo alla conclusione della procedura, di durata quadriennale;
- non osta all'ammissibilità della domanda il fatto che il patrimonio sia essenzialmente costituito non già da beni in proprietà, bensì – in questo caso essenzialmente, ma non esclusivamente – da diritti di credito relativi a quote stipendiali, dal momento che corrisponde all'indirizzo interpretativo prevalente la possibilità di una liquidazione avente ad oggetto un patrimonio inteso come mero coacervo attualizzato di flussi, come argomentabile sulla base dell' art. 2740 c.c., che postula la responsabilità patrimoniale del debitore come comprensiva anche dei beni futuri, l'espressa indicazione del termine minimo di durata dalla liquidazione in vista della possibilità di acquisire beni futuri, la previsione di cui all'art. 20 Dir. UE 2019/1023 (e, con essa, la finalizzazione a consentire una *second chance* per il debitore), la previsione – oggi – dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, introdotto anticipatamente con l'art. 14 quaterdecies della l. 3/2012, di talché sarebbe del tutto distonico rispetto al sistema così come integrato dalla nuove norme, consentire l'esdebitazione di chi non ha nulla ed impedire la liquidazione di chi ha un patrimonio fondato su soli diritti di credito, la nozione di patrimonio anche quale fascio di diritti e obblighi, anche intangibili, sicché il solo argomento contrario all'ammissibilità potrebbe ravvisarsi nel dato letterale dell'espressione liquidazione, al riguardo dovendosi tuttavia considerare che la finalità della procedura concorsuale liquidatoria trascende il dato materiale della conversione dei beni in denaro liquido, postulando invece quale proprio connotato essenziale, il soddisfacimento procedimentalizzato e, appunto, concorsuale dei creditori, di là della fenomenologia dei beni di cui si componga il compendio destinato a tale fine;

- l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio rende in concreto inopponibile anche l'assegnazione delle somme in sede di procedimento di pignoramento presso terzi (arg. ex C. Cost. 65/2022, riferito perfino al piano del consumatore), posto che, come già illustrato *funditus* da recente dottrina
 - l'ordinanza di assegnazione non estingue il credito, né vale a modificarne la natura chirografaria, il debito venendo in tutto o in parte estinto solo per effetto del pagamento da parte del terzo pignorato;
 - ne consegue che il bene futuro (*id est* lo stipendio non ancora maturato resta nel patrimonio del debitore ed è, quindi, destinabile al soddisfacimento dei creditori in sede liquidatoria, posto che – come già ricordato – la liquidazione si estende ai beni futuri, sopravvenuti per la durata almeno quadriennale della procedura);
 - l'inapplicabilità analogica dell'art. 44 l.f., come enunciato nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale con riferimento al piano del consumatore, non è predicabile della procedura di liquidazione del patrimonio, avuto riguardo alla sua universalità ed alle previsioni di cui all'art. 14 novies, co. 2° (l'amministrazione dei beni, dunque anche quelli futuri, in capo al liquidatore) e dell'art. 14 decies (esercizio delle azioni d'inefficacia da parte del liquidatore);
- la determinazione della quota da destinare al soddisfacimento dei creditori non è conformativa della proposta, dal momento che la liquidazione neppure contempla, tecnicamente, una "proposta" a valenza negoziale, trattandosi di procedura che, a differenza di quelle negoziate, investe necessariamente la totalità del patrimonio (di là di cespiti ed utilità di valore incerto o difficile od oneroso realizzo) e costituendo oggetto di valutazione da parte del giudice il limite di cui all'art. 14 ter, co. 6, lett. b (non sono compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal giudice);
- esula dalla determinazione del c.d. minimo vitale l'assegno di mantenimento erogato dall'ex coniuge, trattandosi di somma espressamente destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli minori ed atteggiandosi al riguardo la ricorrente come mero *adiectus solutionis causa*;
- la commisurazione del c.d. minimo vitale, che oggi potrebbe trovare solo indirette suggestioni normative in criteri peraltro fissati ad altri fini (cfr. 545 cpc, art. 9 co. 3 bis l. 3/2012) non può che operarsi in concreto;
- in tale traiettoria, pur preso atto delle documentate esigenze del *menage*, la trattenuta mensile a beneficio dei creditori, ferma ogni altra utilità indicata nell'istanza, non potrà essere inferiore ad € 300,00 mensili, considerato che, appunto, non è prospettabile la destinazione di una somma addirittura inferiore a quella mensilmente oggetto del già disposto (ma improseguibile) vincolo pignoratizio in favore di un solo creditore, proprio in funzione di quella futura esdebitazione cui la

domanda in esame mira, atteso che, diversamente, la liquidazione, in forza di una trattenuta addirittura inferiore a quella del pignoramento e dell'incremento dei costi in prededuzione si risolverebbe in puro pregiudizio per il ceto creditore;

- ritenuto pertanto che, nei termini di cui alle superiori premesse, l'istanza di apertura della liquidazione possa essere accolta;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/2012,

1. dichiara aperta la liquidazione in favore dell'epigrafata ricorrente,
2. nomina quale liquidatore l'OCC di cui in premessa a persona del gestore della crisi da questi designato,
3. dispone che sino alla definitività del presente decreto, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio;
4. dispone si dia pubblicità del provvedimento sull'apposita sezione del sito del Tribunale;
5. dispone la trascrizione del decreto sui beni immobili e/o mobili registrati eventualmente ricompresi nel compendio liquidato;
6. ordina la consegna dei beni facenti parte del compendio oggetto di liquidazione;
7. fissa ai sensi dell'art. 14 ter, co. 5° lett. b, la somma di € 300,00 mensili quale trattenuta periodica, fermo l'ulteriore obbligo di versamento dell'importo integrale netto di tredicesime e quattordicesime per tutta la durata quadriennale della liquidazione;
8. rimette al liquidatore d'indicare al datore le modalità con cui provvedere a quanto sub 8;
9. fissa la durata della procedura in anni quattro a partire dalla comunicazione del presente decreto;
10. dà atto che il presente decreto equivale *ex lege* ad atto di pignoramento.

Si comunichi.

Bergamo, 12/04/2022

Il Giudice

dott. Bruno Conca